



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Contratto prot. 4157 del 19/03/2019 per l'affidamento dei Servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support" - Premier standard" CIG 7791727088

Con determina n. 32, prot. 860 del 07/02/2019, questa Amministrazione ha disposto – stante l'esclusività del servizio per ragioni tecniche - di procedere all'affidamento ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016, dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support" - Premier standard" alla Microsoft s.r.l.

Il presente contratto definisce il quadro normativo complessivo relativo all'affidamento del suddetto servizio.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società si impegna ad eseguire tutte le attività concernenti il servizio di supporto Microsoft Premier Support - Premier Standard, come meglio descritte nella citata Relazione Tecnica n. 9/2019 nonché nella proposta Microsoft del 04.02.2019, che, devono intendersi vincolanti per le parti, salve le diverse pattuizioni di cui al presente contratto.

Tutti i servizi di cui sopra dovranno essere forniti esclusivamente in lingua italiana, con esclusione degli anglicismi tecnici ancorché ritenuti di uso corrente nel settore di riferimento o necessari per l'erogazione dei servizi.

Il Supporto Tecnico sarà assicurato anche nell'ipotesi di problematiche tecniche originate dal personale dell'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il presente contratto, mentre vincola la Società sin dalla data di sottoscrizione, diverrà obbligatorio per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione dello stesso nelle forme di legge.

ART. 3 – ATTIVITA' DI SUPPORTO AGGIUNTIVE

E' esclusa la facoltà della Società, nel corso della vigenza contrattuale, di aggiungere attività di supporto per nuovi prodotti con ulteriore onere economico a carico dell'Amministrazione, salvo i casi di espressa richiesta scritta da parte della stessa Amministrazione.

Parimenti, non sarà consentito alla società, nel corso della vigenza contrattuale, di disporre la cessazione dei servizi o la disponibilità dei prodotti oggetto del presente contratto senza il consenso scritto dell'Amministrazione. In quest'ultimo caso, la Società sarà tenuta ad informare preventivamente l'Amministrazione con apposita PEC, da inviarsi almeno sei mesi prima della data di effettiva cessazione del servizio.

Nell'ipotesi di vendita da parte della Società o delle sue consociate, di uno o più prodotti supportati da altri operatori economici, Microsoft informerà l'Amministrazione di tale vendita e, in ogni caso, resterà comunque obbligata a fornire in proprio le relative attività di supporto fino alla scadenza contrattualmente prevista dal presente atto.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

A decorrere dalla data di stipula dovranno essere attivati tutti i relativi servizi. La mancata attivazione dei servizi costituirà legittima causa ostativa del pagamento del corrispettivo dovuto. L'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di ridurne la durata, o di ridurre le attività previste, in relazione al decorso dei servizi, dandone preavviso alla Società, almeno 60 giorni prima. La Società sarà tenuta a produrre la documentazione, debitamente controfirmata dal Direttore dell'esecuzione, comprovante la durata e l'attività espletata

ART. 5– CORRISPETTIVO

La società si impegna ad eseguire le prestazioni di cui sopra ad un prezzo massimo omnicomprensivo di € 66.500,00 (sessantaseimila cinquecento/00) oltre IVA, così composto:

1 - Componente servizi a canone: - Supporto di risoluzione problemi; Copertura servizio 24x7; Servizio di Support Account Management; Servizi informativi: € 24.150,00 (ventiquattramila centocinquanta/00) oltre IVA;

2- Componente servizi a consuntivo: Support Assistance (Attiva Proattive & Workshop) Importo a giornata € 1.210,00 fino a 280 ore € 42.350,00.

La componente di cui al punto 2 verranno pagate solo per le attività effettivamente erogate.

ART. 6 - FATTURAZIONE

Le attività verranno fatturate in due rate, secondo le cadenze di seguito specificate:

1° rata: 27/06/2019

2° rata: a fine contratto.

Per i servizi a canone: - La 1° rata sarà pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, relativa all'attivazione servizio, all'accesso al sito riservato PREMIER SUPPORT, al piano di erogazione del servizio;

- La 2° rata sarà pari ad € 4.150,00 (quattromila centocinquanta/00) oltre IVA.

Per i servizi a consuntivo: L'importo fatturato per ogni singola rata sarà pari al costo delle attività effettivamente erogate.

Per la fatturazione dovrà essere seguita la seguente procedura:

La Società, prima del termine di fatturazione, comunicherà all'Amministrazione tramite pec, all'indirizzo ced.spi@gc-cert.it il "pronti alla verifica di conformità" in relazione alle prestazioni contrattuali effettuate.

L'Amministrazione, effettuata la verifica con esito positivo, fornirà all'impresa il nulla osta alla fatturazione.

Solo a seguito del suddetto nulla osta la Società potrà emettere fattura facendo riferimento al Codice identificativo IPA, JGENHA.

Ciascuna fattura in formato elettronico dovrà contenere espresso riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al Codice Fiscale della Società.

Per ciascuna fattura emessa si applicherà la ritenuta dello 0,50% in applicazione dell'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 che sarà svincolata in sede di liquidazione finale solo dopo il positivo riscontro dei presupposti indicati dalla legge.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

ART. 7 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 8 – CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE

L’Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche a seguito della stipula del contratto, nominerà un responsabile dell’esecuzione che sostituirà il responsabile del Procedimento e si occuperà della fase esecutiva del contratto (ivi compresi i pagamenti e le liquidazioni), nonché il direttore dell’esecuzione che avrà il compito di procedere all’accertamento dell’esecuzione del servizio, certificandone la conformità.

Sarà cura dell’Ufficio di cui sopra comunicare alla società i nominativi delle persone responsabili della fase esecutiva.

ART. 9 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi, né è applicabile il 1° co. dell’art. 1664 c.c.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, la Società ha costituito un deposito cauzionale con efficacia temporale di 12 mesi.

ART. 11 – SUBAPPALTO

L’impresa ha comunicato che in relazione al presente affidamento non intende subappaltare in tutto o in parte il servizio, ai sensi dell’art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.

ART. 12 – PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo, salvo giustificato motivo, nell’osservanza dei termini di esecuzione del servizio, sarà applicata a carico della Società una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell’importo netto contrattuale, per un massimo di 10 giorni di ritardo. Nel caso di ritardo maggiore è in facoltà dell’Amministrazione di dichiarare risolto il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, salvo il maggiore danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 – IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENALITÀ

La misura delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto di aggiudicazione

Nel caso di superamento il contratto sarà risolto in danno del fornitore ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

ART. 14 – OBBLIGHI DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA

La Società non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’esplicitamento delle attività. La Società si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli contenuti nel d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., volti a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate.

La Società s’impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Questa condizione è da intendersi integrativa dell’art. 3 “Riservatezza” delle Condizioni generali di erogazione dei servizi riportate all’interno dell’offerta del Fornitore.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, e s. m. i. In mancanza di quanto sopra, il presente contratto si riterrà nullo.

ART. 16 – RECESSO

L’Amministrazione si riserva, la facoltà di recedere dal presente contratto per gravi e giustificati motivi ovvero quando lo richiedessero sopravvenute ragioni di interesse pubblico, fornendo preavviso scritto di 30 giorni a Microsoft e secondo quanto previsto dall’art.109 del D.lgs n.50 del 2016.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

La Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte. In aggiunta ai commi precedenti, l’Amministrazione in ragione di quanto previsto all’art.1, comma 1, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche così come proposta dall’Amministrazione.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di esito negativo della regolare esecuzione del servizio e di inadempienze della Società che si dovessero protrarre per un periodo di tempo superiore a 15 (dieci) giorni dal termine assegnato per porvi rimedio, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Restano fermi l’applicazione delle penali e il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ’

La Società ha sottoscritto il “Patto di Integrità” e la relativa dichiarazione allegata, che costituiscono parte integrante del contratto. Il mancato rispetto degli impegni contenuti nei predetti documenti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PER SOPRAVVENUTA PERDITA DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Costituisce causa di risoluzione del contratto la sopravvenuta perdita da parte dell’appaltatore anche di solo uno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016, ovvero di capacità economica e professionale o di idoneità professionale dichiarati ai fini della stipula.

ART. 20 – DOCUMENTAZIONE, MATERIALI E CODICE A CAMPIONE

La Società è obbligata a fornire senza altro corrispettivo ogni documentazione tecnica redatta in lingua italiana, e/o ogni materiale o codice campione ove necessari all’erogazione dei servizi di supporto di cui al presente contratto. Le condizioni di licenza del materiale e del codice campione sono regolamentate dalle Condizioni generali di erogazione del servizio riportate nell’offerta della Società.

ART. 21 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

La Società assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o d’altra natura che violino diritti di brevetto, d’autore e, in genere, di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti dell’Amministrazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione all’oggetto del presente articolo, la Società assumerà a suo carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese per l’eventuale difesa in giudizio.

Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Amministrazione darà tempestiva notizia, con lettera raccomandata a. r., alla Società delle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti.

Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della pretesa azionata, si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando le somme versate per le prestazioni già rese.

E' fatto salvo l'art. l'art. 5 delle condizioni d'offerta "Difesa dai reclami aventi ad oggetto la violazione di diritti di terzi e l'appropriazione indebita" .

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 è fatto divieto alla Società di cedere il contratto a pena di nullità assoluta della cessione stessa.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.

L'impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato.

ART. 23 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno decise davanti al Foro di Roma dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 24 – NORME GENERALI DI RINVIO

Il presente contratto è regolato, anche per quanto in esso non espressamente previsto:

- a) dalle clausole contenute nel presente atto e nell'offerta presentata dal fornitore che sono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente alla fornitura in oggetto;
- b) dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- d) dall'art. 1, co. 629, Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- f) dalle ulteriori norme di legge e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme contenute nel codice civile.

Roma, 19/03/2019

IL DIRIGENTE

Per accettazione
PER LA SOCIETÀ